

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

**N. 34**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea

*(Parere ai sensi dell'articolo 130, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 luglio 2018)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
e la democrazia diretta*

DRP/II/XVIII/D12/18

Roma, - 2 LUG. 2018

*Cara Presidente*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 marzo 2018.

*Carlo Rubini*

Riccardo Fraccaro

*Riccardo Fraccaro*

---

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1, comma 54, della legge n. 124/2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2017, ha sancito che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge debba essere aggiornato il D.P.R. n. 178/2010 – *“Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali”* – per dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali, ovvero per rendere concreta l'estensione delle previsioni del registro pubblico degli abbonati al telemarketing via posta cartacea per gli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici. Già l'articolo 6 del D.L. n. 70/2011 (c.d. *Decreto Sviluppo*), convertito con modificazioni in Legge n.106/2011, aveva previsto l'aggiornamento dell'articolo 130, comma 3-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali, estendendo l'*opt out* sul trattamento dei dati presenti negli elenchi telefonici pubblici da parte degli operatori di telemarketing alla posta cartacea, ma senza stabilire un piano di attuazione del servizio e rendendo, quindi, di fatto la norma inapplicabile.

In attuazione di quanto sopra è, quindi, stata predisposta l'allegata bozza di decreto di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea.

Su tale decreto è stato acquisito il parere favorevole dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è stato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Con l'articolo 1 sono state disposte, in attuazione delle suddette previsioni, le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

In particolare è stata modificata la lettera c) dell'articolo 1, comma 1, del DPR n. 178/2010 estendendo la previsione alla posta cartacea; mentre la lettera f) è stata aggiornata alla luce delle modifiche organizzative intervenute sull'organizzazione ministeriale.

Gli articoli 2 e 3 del DPR n. 178/2010 sono integrati con l'estensione della previsione alla posta cartacea, così come il successivo art. 4, ove è stata altresì estesa la consultazione alle associazioni dei consumatori.

Anche agli articoli 5, 6, e 7 del DPR n. 178/2010 sono state apportate le modifiche necessarie per estendere le suddette previsioni alla posta cartacea ed agli indirizzi postali.

In particolare, all'articolo 7, al fine di razionalizzare i canali di accesso al Registro per i cittadini sono state modificate le relative previsioni.

Attualmente i canali di accesso al Registro tramite cui i cittadini possono opporsi alle chiamate pubblicitarie sono cinque:

- web (compilazione modulo elettronico);
- telefono (risponditore automatico e contact center);
- email (invio PDF compilato);
- fax;
- raccomandata.



Tuttavia, la pratica dimostra che i canali più utilizzati per l'iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni da parte dei cittadini fino ad oggi sono stati il web, il telefono e l'e-mail, mentre il fax e la raccomandata sono stati utilizzati in percentuali del tutto irrilevanti: su oltre 5000 messaggi ricevuti, solo 300 sono state le iscrizioni via fax e solo 40 quelle in via raccomandata. Le modalità manuali di iscrizione al Registro comportano al Gestore una diversa e maggiore quantità di lavoro, affinché venga rispettato per la gestione delle richieste il termine del giorno lavorativo.

Più in generale, la quasi totalità delle richieste di iscrizione finora inviate dagli abbonati è avvenuta attraverso il canale telefonico, il web e la posta elettronica.

Da questa considerazione nasce la scelta di rendere la gestione del servizio più efficiente dopo sette anni di esercizio, senza che ci sia in sostanza una limitazione delle modalità attraverso cui gli abbonati esercitano il diritto di opposizioni alle chiamate commerciali.

Pertanto, nell'ottica della razionalizzazione, economicità e funzionalità delle risorse è stata eliminata la possibilità di iscrizione al Registro tramite fax, mantenendo tuttavia la possibilità di utilizzo della posta raccomandata come mezzo residuale, sul presupposto che la salvaguardia e la tutela delle categorie più deboli è comunque assicurata con la permanenza del canale telefonico, che, oltre al risponditore automatico permette di effettuare l'iscrizione anche con l'ausilio di un operatore umano.

All'articolo 8 del DPR n. 178/2010 sono stati adeguati i tempi di consultazione del registro per il trattamento dei dati mediante l'impiego della posta cartacea, fermo restando la necessità di apportare ulteriori revisioni in caso di un'eventuale approvazione della proposta di legge in discussione alla Camera per l'estensione del registro delle opposizioni a tutti i numeri fuori elenco, compreso il mobile, e l'introduzione del prefisso unico per le chiamate commerciali.

All'articolo 9 del DPR n. 178/2010 viene precisato che la disposizione si riferisce ai soli operatori che effettuano il trattamento dei dati mediante l'impiego del telefono.

È stato modificato il titolo del regolamento di cui al DPR n. 178 del 2010, oggetto delle modifiche del presente decreto, al fine di riferire le opposizioni del contraente anche al caso di utilizzo della posta cartacea.

Al comma 3 dell'articolo 1 si prevede un riallineamento dei termini previsti dall'articolo 4, comma 2 del DPR n. 178 del 2010, in conseguenza delle modifiche apportate con il presente decreto al fine di estenderne l'applicabilità anche alla posta cartacea.

\*\*\*\*\*

In riscontro alle osservazioni del Garante per la Protezione dei dati personali trasmesse in data 15 gennaio 2018, si rappresenta quanto segue.

È stata recepita all'articolo 1, comma 2 dello schema di provvedimento, la raccomandazione circa l'opportunità di sostituire la dizione di "abbonati" con quella di "contracanti", coerentemente con la nuova terminologia del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.

Inoltre, seguendo quanto suggerito dallo stesso Garante nel proprio parere al punto 2, lettera b), è stato modificato l'articolo 10 del DPR n. 178/2010 per estendere gli obblighi ivi previsti anche agli operatori di telemarketing che utilizzano la posta cartacea per l'invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego della posta cartacea.

Per quanto riguarda le altre proposte di modifica formulate nel citato parere del Garante:



- le proposte di cui al punto 2, lettera a), del parere non sono state accolte in quanto per esercitare il diritto di opposizione nei confronti dell'invio di materiale pubblicitario tramite posta cartacea si ritiene non necessaria l'acquisizione del dato dell'indirizzo postale poiché nel database unico è già presente un collegamento univoco tra numero telefonico e corrispondente indirizzo postale e di conseguenza sarà sufficiente che il contraente indichi il proprio numero di telefono per potersi iscrivere al Registro per la posta cartacea. Per il medesimo motivo non è stata integrata l'osservazione del Garante di cui al punto 2, lettera d) in quanto il nuovo sistema al fine di minimizzare l'utilizzo di dati personali (secondo quanto previsto all'art. 3 del D.Lgs n. 196/2003) e di adottare tecniche di confronto efficienti utilizzerà come chiave di match il numero di telefono anche per la consultazione da parte degli operatori di telemarketing postale;

- in relazione al commento del Garante di cui al punto 2, lettera c) del proprio parere si ritiene che non possa essere accolta la proposta di una nuova campagna informativa in quanto non è noto se il Fondo previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 al quale si è attinto in fase di prima realizzazione del Registro (nel 2011) contenga ancora la necessaria disponibilità economica per tale tipologia di iniziative, salvo che non vengano individuate ulteriori risorse ad hoc;

- con riferimento al suggerimento del Garante di cui al punto 2.1 del parere, di introdurre una misura transitoria per permettere ai contraenti di iscrivere i propri indirizzi nel Registro prima che gli operatori possano consultarlo, anche tale proposta non si ritiene che possa essere accolta in quanto il Ministero ha inteso istituire il Registro con le stesse modalità della prima realizzazione, prevedendo sin da subito la possibilità di iscrizione per tutti;

- per quanto riguarda l'osservazione del Garante di cui al punto 2.2, si ritiene di accoglierla parzialmente eliminando soltanto la modalità di iscrizione dei contraenti tramite telefax per ottimizzare le risorse del sistema e consentire una gestione del servizio automatizzata il più possibile.

Al riguardo si evidenzia come il Garante abbia suggerito di mantenere presso il Gestore le medesime modalità garantite ai contraenti per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento dei dati personali), le quali sono, comunque, esercitabili dal contraente nei confronti dei titolari o responsabili al trattamento stesso per opporsi in maniera diretta al trattamento dei propri dati personali per finalità commerciali. La semplificazione contenuta nel testo, relativamente alla eliminazione della possibilità di utilizzo del fax, contribuirebbe a far rispettare gli obblighi del DPR n. 178/2010 di iscrizione dei contraenti entro un giorno lavorativo (ex art. 8, comma 2) alla luce dell'estensione del servizio alla posta cartacea, che (in previsione di un utilizzo massivo dello strumento) rende necessaria una ottimizzazione tecnica dei canali di iscrizione al fine di garantire l'esercizio effettivo dei diritti dei contraenti. Secondo quanto previsto dalla bozza di decreto allegata, gli abbonati avranno la possibilità di richiedere l'iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni (sia per l'*opt-out* telefonico sia per quello cartaceo) attraverso il web, il telefono (risponditore automatico e *contact center*) e l'e-mail (invio PDF compilato), mantenendo, tuttavia, la possibilità di utilizzo della posta raccomandata come mezzo residuale e rimuovendo la modalità di utilizzo del fax ormai desueta e comunque più onerosa in termini gestionali.



## Relazione tecnico-finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La gestione e la realizzazione del Registro Pubblico delle Opposizioni, in base a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 178 del 2010, è attualmente affidata dal Ministero dello Sviluppo Economico ad un soggetto gestore esterno, che in base ad apposito contratto di servizio assume interamente gli oneri finanziari e organizzativi, con copertura dei costi del servizio mediante le tariffe di accesso corrisposte dagli operatori di telemarketing per la verifica delle liste. Tali tariffe di accesso sono elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base del piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, predisposto annualmente dal gestore e approvato dal Ministero stesso.

Al fine di razionalizzare i costi e rendere più efficiente la gestione del registro, in ragione dello scarso utilizzo dei canali di iscrizione degli abbonati mediante fax e raccomandata, che comportano un'ingente quantità di lavoro per il Gestore, affinché le richieste siano elaborate manualmente entro un giorno lavorativo è stata eliminata la modalità di iscrizione dei contraenti tramite telefax oramai desueta al fine di ottimizzare le risorse del sistema e consentire una gestione del servizio automatizzata il più possibile.

Per quanto riguarda l'adeguamento necessario ai processi organizzativi, alle procedure tecniche e ai sistemi informatici l'estensione del registro può beneficiare della sinergia con il sistema attualmente in funzione. In quest'ottica, processi, procedure e sistemi informatici necessitano di adeguamenti di armonizzazione piuttosto che di una progettazione *ex novo*, con il vantaggio di ridurre i costi necessari per l'avvio del nuovo servizio di *opt out* postale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli  
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 11. Febbraio 2010 n. 17, ha  
esito:

POSITIVO

NEGATIVO

Il Registratore Generale dello Stato

22 MAR. 2018



*M*

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 SETTEMBRE 2010, N. 178, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 54, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124, IN MATERIA DI REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI, CON RIGUARDO ALL'IMPIEGO DELLA POSTA CARTACEA.

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

La nuova disposizione intende dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali, rendendo concreta l'estensione delle tutele previste dal registro pubblico delle opposizioni al telemarketing via posta cartacea verso gli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici. Già l'art. 6 del D.L. n. 70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito con modificazioni in Legge n. 106/2011, aveva previsto l'aggiornamento dell'articolo 130, comma 3-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali, estendendo il regime di opt out al trattamento dei dati presenti negli elenchi telefonici pubblici, ma senza stabilire un piano di attuazione del servizio e rendendo, quindi, di fatto la norma inapplicabile.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

L'attuale quadro normativo nazionale in materia di telemarketing verso le utenze presenti negli elenchi telefonici pubblici prevede che i contatti tramite telefono per finalità pubblicitarie siano consentiti solamente verso le numerazioni non iscritte al registro pubblico delle opposizioni. La nuova norma intende rendere applicabile l'estensione delle tutele previste per le numerazioni presenti negli elenchi telefonici pubblici anche ai relativi indirizzi postali presenti in tali elenchi.

#### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'art. 1, comma 54 della Legge n. 124/2017 comporta la modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

La disciplina normativa è diretta a rafforzare la tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini, proteggendoli da comunicazioni commerciali indesiderate e, a tale scopo interviene per rendere più agevole e più ampio il diritto di opposizione a ricevere comunicazioni di carattere commerciale, esercitabile con l'iscrizione all'apposito registro. La tutela della riservatezza fa riferimento in via generale all'articolo 2 della Costituzione, in quanto nei diritti inviolabili dell'uomo, come ha sostenuto la Corte Costituzionale sin dalla sentenza n. 38 del 1973, rientra anche la privacy.

#### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Le previsioni del testo rientrano, in primo luogo, nella materia «ordinamento civile» di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva statale e, per taluni profili, nella materia «tutela della concorrenza», anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione. Le norme attinenti alla numerazione nazionale investono altresì la materia di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni «ordinamento della comunicazione». In tale ambito, la specifica disposizione che prevede l'obbligo di stabilire due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato, pubblicità, vendita e comunicazioni commerciali, rientra più in particolare nell'ambito della disciplina nazionale relativa ai piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica e alle procedure di assegnazione della numerazione; tali competenze sono attribuite, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in via centralizzata, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

La disposizione in oggetto, volta a rendere applicabile la previsione normativa di cui all'art. 6 del D.L. n. 70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo) convertito con modificazioni in Legge n.106/2011, rispetta i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Non sono state emanate leggi che perseguono la medesima finalità della disposizione in oggetto.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Il 22 dicembre 2018 è stato approvato in via definitiva al Senato il disegno di legge S.2603-B "Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato poi diventato Legge n.5/2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 febbraio 2018 che, tra l'altro, prevede l'estensione delle tutele previste per gli abbonati presenti negli elenchi telefonici pubblici anche per le numerazioni riservate e l'istituzione di un prefisso nazionale per le chiamate a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Si renderà pertanto necessaria, nelle prossime settimane, una ulteriore revisione del DPR 178/2010 al fine di recepire le novità normative introdotte.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo tema.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

La disposizione in oggetto è compatibile con l'art. 13, comma 3 della Direttiva Europea 2002/58/CE, che prevede quanto segue: "Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale.". Tale Direttiva è in corso di aggiornamento attraverso l'elaborazione del nuovo Regolamento Europeo Regolamento sulla Privacy nelle Comunicazioni Elettroniche (ePrivacy Regulation).

**2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono presenti procedure di infrazioni da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto, anzi l'istituzione del Registro Pubblico delle Opposizioni nel 2011 ha consentito all'Italia la chiusura di un'infrazione europea per la mancata applicazione delle disposizioni dell'UE.

**3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

Non sono presenti incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

**5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

La stragrande maggioranza degli Stati Membri adotta regolamentazioni analoghe per quanto riguarda il marketing diretto. A titolo esemplificativo e non esaustivo si segnalano Francia, Germania, Spagna, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Nella disposizione in oggetto sono state disposte, in attuazione delle suddette previsioni, le necessarie modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178. In particolare sono state modificate le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) per estendere la previsione alla posta cartacea e lettera f) alla luce delle modifiche organizzative intervenute sull'organizzazione ministeriale.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi contenuti nel progetto sono corretti.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Nella disposizione in oggetto sono contenute le modificazioni, ed integrazioni al DRP n. 178/2010.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

La disposizione in oggetto non abroga implicitamente alcuna norma.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

L'istituzione del registro pubblico delle opposizioni esteso alla posta cartacea è sancita con la prima realizzazione del sistema e non ha alcun effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro pubblico delle opposizioni esteso alla posta cartacea e verifica il piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Sono stati utilizzati riferimenti statistici aggiornati attinenti alla materia oggetto del provvedimento e non si ravvede la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

## RELAZIONE AIR

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 SETTEMBRE 2010, N. 178, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 54, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124, IN MATERIA DI REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI, CON RIGUARDO ALL'IMPIEGO DELLA POSTA CARTACEA.

Referente: Ufficio Legislativo del Ministero dello sviluppo economico.

### **SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione**

*La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire. In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:*

**A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;**

La disposizione in oggetto intende dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali per rendere concreta l'estensione del registro pubblico delle opposizioni al telemarketing via posta cartacea per gli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici. Già l'art. 6 del D.L. n. 70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito con modificazioni in Legge n.106/2011, aveva previsto l'aggiornamento dell'articolo 130, comma 3-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali, estendendo l'opt out sul trattamento dei dati presenti negli elenchi telefonici pubblici da parte degli operatori di telemarketing alla posta cartacea, ma senza stabilire un piano di attuazione del servizio e rendendo, quindi, di fatto la norma inapplicabile. Con tale estensione viene equiparata la previsione normativa per il trattamento dei dati personali presenti negli elenchi telefonici pubblici per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale attraverso telefono e posta cartacea.

Il registro pubblico delle opposizioni è stato concepito come un servizio a tutela del cittadino – il cui numero è presente negli elenchi telefonici pubblici – che decide di non voler più ricevere telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato ed è uno strumento per rendere più competitivo, dinamico e trasparente il mercato del marketing diretto.

Su indicazione del Garante per la protezione dei dati personali è stata adeguata la terminologia utilizzata nel DPR 178/2010 secondo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 al D. Lgs. 196/2003. Pertanto la parola "abbonato" ovunque ricorra nel DPR 178/2010 è stata sostituita dalla seguente: "contraente".

**B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;**

La disposizione in oggetto mira da un lato ad armonizzare le previsioni normative per il trattamento delle utenze e dei relativi indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici per finalità di telemarketing e teleselling, fornendo maggiori tutele agli abbonati telefonici, dall'altro a promuovere forme di marketing diretto nel rispetto della volontà degli interessati.

- C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Sarà possibile valutare il raggiungimento degli obiettivi della disposizione normativa mediante l'aumento della consapevolezza dei cittadini riguardo i propri diritti in materia di comunicazioni commerciali attraverso la posta cartacea e l'adesione da parte degli operatori di telemarketing al servizio di verifica degli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici.

- D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

La disposizione in oggetto offre nuove tutele ai cittadini che hanno deciso di pubblicare le proprie utenze telefoniche negli elenchi pubblici e nuove opportunità di mercato agli operatori di telemarketing e teleselling via posta cartacea.

#### **SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento**

La sezione descrive le consultazioni effettuate con destinatari pubblici e privati dell'iniziativa di regolazione o delle associazioni rappresentative degli stessi, indicando le modalità seguite, i soggetti consultati e le risultanze emerse ai fini dell'analisi d'impatto. La sezione indica, eventualmente, le ragioni del limitato o mancato svolgimento delle consultazioni. Nelle consultazioni di cui alla presente sezione non rientrano i pareri di organi istituzionali.

Per la disposizione in oggetto non è stata necessaria una consultazione pubblica, in quanto mira a dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali, rendendo concreta l'estensione del registro pubblico delle opposizioni al telemarketing via posta cartacea per gli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici già prevista dall'art. 6 del D.L. n. 70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito con modificazioni in Legge n.106/2011.

La bozza di nuovo DPR è stata inviata al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni al fine di ottenere un parere sullo schema proposto.

#### **SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)**

La sezione descrive la valutazione dell'opzione del non intervento («opzione zero»), indicando i prevedibili effetti di tale scelta, con particolare riferimento ai destinatari e agli obiettivi di cui alla sezione 1, compresa la possibilità di ricorrere all'attivazione dei meccanismi di regolazione spontanea della società civile, ossia alle opzioni volontarie e di autoregolazione.

La mancata emanazione delle modifiche al DPR 178/2010 per estendere il registro pubblico delle opposizioni al marketing cartaceo non fornirebbe le adeguate tutele agli abbonati telefonici le cui utenze sono presenti negli elenchi pubblici. Questi ultimi non avrebbero a disposizione alcun servizio per opporsi al trattamento dei propri dati personali per finalità di telemarketing e teleselling tramite posta cartacea. D'altro canto la mancata emanazione del regolamento non fornirebbe un quadro normativo chiaro per gli operatori di telemarketing che, secondo quanto previsto all'articolo 130, comma 3-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali, possono svolgere attività di marketing diretto tramite posta cartacea nei confronti degli abbonati presenti negli elenchi telefonici pubblici non siano iscritti nel registro delle opposizioni.

#### **SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio**

La sezione descrive le opzioni alternative di intervento regolatorio, inclusa quella proposta, esaminate nel corso dell'istruttoria, con particolare attenzione alle ipotesi formulate dai soggetti interessati nelle fasi di consultazione. In caso di recepimento di direttive europee, tra le opzioni è inclusa quella corrispondente al livello minimo di regolazione previsto dalle direttive.

La sezione illustra, inoltre, i risultati della comparazione tra le opzioni esaminate, eventualmente basata anche sulla stima degli effetti attesi. La comparazione tiene conto, in ogni caso, della prevedibile efficacia e della concreta attuabilità delle stesse, del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.

La nuova disposizione intende dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali, rendendo concreta l'estensione del registro pubblico delle opposizioni al telemarketing via posta cartacea per gli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.L. n. 70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito con modificazioni in Legge n.106/2011.

Nella proposta di modifica del DPR 178/2010, sulla base dell'esperienza settennale e delle nuove previsioni normative, si è scelta l'opzione di razionalizzare i canali attraverso cui i contraenti possono presentare richiesta di iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni. Tale scelta si basa sulla considerazione che fino ad oggi mezzi quali il fax sono stati utilizzati in percentuali del tutto irrilevanti rispetto agli altri canali messi a disposizione del contraente: nel 2017, solo 300 sono state le effettive iscrizioni via fax. Tale modalità, peraltro, comporta al Gestore una diversa e maggiore quantità di lavoro, affinché venga rispettato per la gestione delle richieste il termine del giorno lavorativo. Pertanto nell'ottica della razionalizzazione, economicità e funzionalità delle risorse è stata eliminata la possibilità di iscrizione al Registro tramite fax (modalità oramai desueta). E' stata mantenuta tuttavia la possibilità di utilizzo della posta raccomandata come mezzo residuale, sul presupposto che la salvaguardia e la tutela delle categorie più deboli è comunque assicurata con la permanenza del canale telefonico, che, oltre al risponditore automatico, permette di effettuare l'iscrizione anche con l'ausilio di un operatore umano.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito propria osservazione in merito, suggerendo di considerare il mantenimento di entrambi i canali di iscrizione al fine di non limitare le modalità di esercizio dei diritti dei contraenti ma la scrivente amministrazione ha ritenuto di accogliere parzialmente tale rilievo eliminando soltanto la modalità di iscrizione dei contraenti tramite telefax per ottimizzare le risorse del sistema e consentire una gestione del servizio automatizzata il più possibile ed in linea con le tempistiche previste di lavorazione delle pratiche.

#### **SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI**

*La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:*

- A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza

sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

La disposizione in oggetto fornisce ai cittadini uno strumento per esercitare il controllo sui propri dati personali presenti negli elenchi telefonici pubblici. Il servizio offerto agli operatori di telemarketing di aggiornamento degli indirizzi postali presenti negli elenchi apre al settore importanti opportunità di mercato nel rispetto delle volontà dei cittadini.

L'opzione scelta di razionalizzare i canali di iscrizione dei cittadini consentirà di rendere più efficiente la gestione del servizio riducendo i costi di funzionamento e manutenzione del Registro Pubblico delle Opposizioni. Tale scelta, tra l'altro, renderà più agevole la nuova futura estensione del Registro delle Opposizioni ai numeri riservati, che avverrà nelle prossime settimane come stabilito dalla Legge 5/2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 febbraio 2018. Infatti, in previsione di offrire un servizio per circa 120 milioni di utenze (fisse e mobili) è inevitabile che il nuovo sistema sia gestito con il massimo livello di automazione possibile, al fine di salvaguardare la volontà di coloro i quali decidano di iscriversi la propria numerazione e/o indirizzo postale nel nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni.

**B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;**

Le PMI della filiera del marketing postale potranno beneficiare della possibilità di inviare pubblicità cartacea agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici che non sono iscritti nel registro, con potenziale ricaduta sui livelli occupazionali del settore.

**C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;**

Per quanto riguarda gli oneri informativi a carico dei cittadini, coloro i quali intendono iscriversi al registro esteso alla posta cartacea avranno a disposizione dei canali gratuiti per sottoporre la richiesta. Nell'ottica di efficientamento e razionalizzazione del sistema, nella disposizione in oggetto è stato eliminato il canale di iscrizione via fax che peraltro richiedeva l'invio del documento di identità. Gli altri canali di iscrizione al registro sono rimasti invariati.

Le aziende che intendono usufruire dei servizi del registro pubblico delle opposizioni esteso alla posta cartacea dovranno fornire al gestore la medesima documentazione richiesta agli operatori di telemarketing.

L'eliminazione dei canali di iscrizione dei contraenti via fax comporta la riduzione dell'onere informativo da parte del gestore del servizio che per tali modalità di iscrizione non dovrà più conservare "per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle operazioni di iscrizione o di aggiornamento o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico da parte degli abbonati, compresi gli invii di corrispondenza con i relativi allegati, secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità" (ex art. 7, comma 7 del DPR 178/2010). I contraenti, d'altro canto, non dovranno inviare i documenti di identità per richiedere l'iscrizione al Registro, in quanto per gli altri canali di iscrizione non sono necessari (ex art. 7, comma 1 del DPR 178/2010).

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Si ravvisano le seguenti condizioni o fattori incidenti sugli effetti dell'intervento regolatorio di cui tener conto ai fini dell'attuazione dello stesso:

La previsione normativa impone l'aggiornamento del registro pubblico delle opposizioni secondo quanto stabilito dal nuovo regolamento attuativo. Tale aggiornamento potrà beneficiare delle sinergie con l'attuale sistema dedicato alla tutela delle numerazioni presenti negli elenchi pubblici. Il servizio è attualmente affidato dal MISE a un gestore esterno, che si assume la responsabilità di funzionamento e manutenzione del sistema.

La razionalizzazione dei canali di iscrizione al Registro per i contraenti agevolerà sia l'esercizio dei diritti da parte dei cittadini sia l'attività del gestore del servizio. Le categorie più deboli saranno comunque salvaguardate dal mantenimento del canale di iscrizione via telefono, con assistenza di operatore umano in caso di necessità.

#### **SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese**

La norma in oggetto, al pari di quanto avvenuto con l'istituzione del registro pubblico delle opposizioni, dovrebbe aprire un nuovo mercato per il marketing diretto verso gli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici, in modo da favorire la concorrenza e la competitività del Paese.

#### **SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Il MISE è il soggetto istituzionale indicato dalla norma per provvedere alla "realizzazione e gestione del registro pubblico delle opposizioni esteso alla posta cartacea, anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all'articolo 12, comma 1:

- a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario;

- b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro
- c) la durata, le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilità dell'affidatario, le penali per il caso di inadempimento;
- d) l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuità del servizio e il trasferimento di tutti dati nell'eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario;
- e) l'obbligo di consentire l'esercizio di attività di vigilanza e controllo per i profili attinenti al rispetto dell'atto di affidamento e del contratto di servizio, da parte del Ministero dello sviluppo economico."

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, oltre ai poteri ispettivi e sanzionatori, ha compiti di controllo "sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonché per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal Codice."

**B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):**

Saranno valutate idonee azioni per pubblicizzare il nuovo servizio in modo simile a quanto avvenuto con l'istituzione del registro pubblico delle opposizioni nel 2011. Sarà valutata, inoltre, l'adozione di apposite informative da parte dei gestori telefonici ai propri abbonati.

**C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:**

Anche in caso di affidamento a terzi il MISE ha il pieno controllo del processo attraverso una reportistica periodica e una relazione tecnica annuale.

**D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:**

Una volta esteso il registro pubblico delle opposizioni alla posta cartacea sarà monitorato dal MISE, dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e dal gestore l'implementazione tecnica dell'intervento regolatorio, al fine di evidenziare eventuali miglioramenti normativi.

**E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR:**

Lato cittadini sarà prioritario valutare il grado di consapevolezza degli stessi riguardo ai propri diritti nell'ambito dell'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale via posta cartacea.

Lato operatori di telemarketing occorrerà valutare il progressivo adeguamento de parte degli operatori del settore al nuovo sistema per l'invio di comunicazioni di marketing via posta cartacea.

**SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 1318/18

Roma, addì 17/05/2018

Risposta a nota del

N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero  
**707/2018**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di  
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**SCHEMA D.P.R. RECANTE  
MODIFICHE AL D.P.R. N. 178/2010  
AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 54, L. N.  
124/2017-LEGGE ANNUALE PER IL  
MERCATO E LA CONCORRENZA-  
REGISTRO PUBBLICO  
OPPOSIZIONI**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.


Allegati N.

Segretario Generale  
TORSELLO MARIO LUIGI  
17.05.2018 11:01:25  
UTC

**MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO UFFICIO  
LEGISLATIVO**  
(.....)

**Gabinetto dell' On. Ministro**

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 maggio 2018

**NUMERO AFFARE 00707/2018**

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea.

### LA SEZIONE

Vista la relazione illustrativa/di accompagnamento in data 6 aprile 2018 del Ministero dello sviluppo economico, Direzione per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, trasmessa con nota del Ministero dello sviluppo economico - Ufficio legislativo - del 9 aprile 2018, prot. n. 0008052, con la quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in

oggetto;

esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Aurelio Speciale.

Premesso e considerato.

1. *Il fondamento normativo ed il procedimento.*

L'articolo 1, comma 54, della legge n. 124 del 2017, "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*", ha sancito che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, deve essere aggiornato il d.P.R. n. 178 del 2010, "*Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali*", al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, ovvero per rendere concreta l'estensione delle previsioni del registro pubblico degli abbonati al *telemarketing* via posta cartacea con riferimento agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici.

Già l'articolo 6 del decreto-legge n. 70 del 2001 (c.d. Decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, in legge n. 106 del 2011, rammenta l'Amministrazione richiedente, aveva previsto, invero, l'aggiornamento dell'articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali, estendendo l'*opt out* sul trattamento dei dati presenti negli elenchi telefonici pubblici da parte degli operatori di *telemarketing* alla posta cartacea, ma senza stabilire un piano di attuazione del servizio e rendendo, pertanto, di fatto inapplicabile la norma.

In attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 124 del 2017 è stato dunque predisposto lo schema di decreto in esame, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e composto di un solo articolo.

Il testo dello schema di decreto è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), dalla analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione tecnico-finanziaria, la quale ultima attesta che dall'attuazione dello schema non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sotto il profilo dei documenti a corredo dello schema

di regolamento, va rilevato che la relazione sulla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) riferita al d.P.R. n. 178 del 2010 avrebbe certamente consentito una migliore comprensione delle modifiche allo stesso proposte.

Sullo schema di decreto è stato acquisito il parere favorevole dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è stato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

## *2. Considerazioni di carattere generale.*

Con lo schema di decreto in esame si intende, dunque, dare attuazione all'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2007, n. 124, estendendo così la disciplina del registro pubblico delle opposizioni - allo stato vigente rispetto all'utilizzo delle numerazioni telefoniche per le finalità di *telemarketing* (analiticamente indicate all'articolo 7, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) - all'impiego degli indirizzi presenti negli elenchi di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice, per l'invio di posta cartacea per le medesime finalità.

La gestione e la realizzazione del registro pubblico delle opposizioni, in base a quanto previsto dall'articolo 4 del d.P.R. n. 178 del 2010, è attualmente affidata dal Ministero dello sviluppo economico ad un soggetto gestore esterno, che, in base ad apposito contratto di servizio, assume interamente gli oneri finanziari e organizzativi, con copertura dei costi del servizio mediante le tariffe di accesso corrisposte dagli operatori di *telemarketing* per la verifica delle liste. Le tariffe di accesso sono elaborate dal Ministero dello sviluppo economico sulla base del piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, predisposto annualmente dal gestore e approvato dal Ministero stesso.

Lo schema di decreto si muove secondo diverse linee di intervento.

La maggior parte delle modifiche previste nello schema di decreto sono dirette ad estendere la disciplina vigente alla "posta cartacea" o al trattamento dei dati personali relativi "agli indirizzi postali".

Viene poi estesa la consultazione, prevista dall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. n. 178 del 2010, anche alle associazioni dei consumatori e, al fine di razionalizzare i canali di accesso al registro pubblico delle opposizioni, vengono modificate le previsioni di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento, intervenendo sui canali attraverso i quali l'interessato può opporsi al trattamento con l'eliminazione, a titolo di semplificazione e alleggerimento degli oneri amministrativi, della possibilità di ricorrere al *fax*.

Lo schema di regolamento modifica, infine, gli articoli 8 e 9 del d.P.R. n. 178 del 2010: per il primo aspetto, adeguando i tempi di consultazione del registro pubblico delle opposizioni per il trattamento dei dati mediante l'impiego di posta cartacea e, per il secondo, precisando che la disposizione debba riferirsi ai soli operatori che effettuano il trattamento dei dati mediante l'impiego del telefono.

Si tratta di un intervento normativo che integra la disciplina di cui al d.P.R. n. 178 del 2010, che, peraltro, dovrà essere oggetto di un ulteriore aggiornamento, a questo punto si auspica con la riscrittura complessiva del testo e non dunque con la mera tecnica della novella, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 5 del 2018 *“Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”*. Infatti, l'articolo 1, comma 15, di tale legge prevede che *“Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge”*.

3. *Considerazioni sull'articolato.*

Preliminarmente, la Sezione esprime apprezzamento per la modifica riferita all'articolo 4, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 178 del 2010, là dove si prevede che dopo le parole "*consultazione dei principali operatori*" sono aggiunte le seguenti "*e delle associazioni dei consumatori*". Infatti, l'inclusione di tali associazioni tra i soggetti che devono essere sentiti dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto affidatario del servizio, ai fini della concreta realizzazione e funzionamento del registro, costituisce un dato positivo che tiene conto dell'importante funzione sociale svolta da queste associazioni rappresentative dei consumatori, anche se nella specie non è specificato, come sarebbe invece auspicabile, che debbano essere riconosciute e quindi inserite nell'apposito elenco ministeriale.

Tanto premesso, di seguito sono esposte le ulteriori osservazioni della Sezione.

Con riferimento alla modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del d.P.R. n. 178 del 2010, là dove si prevede la sostituzione delle parole "*Il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico*" con "*La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico*", si suggerisce di valutare se è il caso di utilizzare la norma sulle definizioni per l'individuazione della specifica struttura che nell'ambito dell'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico ha il compito di adottare i singoli interventi allo stesso affidati dal d.P.R. n. 178 del 2010, anche al fine di evitare che modificazioni nelle competenze delle strutture del Ministero debbano comportare modificazioni del medesimo decreto, fin dall'aspetto definitorio.

Si condivide, poi, l'osservazione del Garante per la protezione dei dati personali secondo cui l'estensione della disciplina prevista dal d.P.R. n. 178 del 2010 alla "posta cartacea" e al trattamento dei dati personali relativi agli "indirizzi postali" dei contraenti deve riflettersi anche sull'articolo 7, comma 1, lett. a), del medesimo d.P.R.. Se è vero, infatti, che nel *database* unico è già presente un collegamento univoco tra numero telefonico e relativo indirizzo postale, il rilievo va tuttavia

accolto a maggior tutela del contraente.

Quanto all'importante aspetto della razionalizzazione dei canali di accesso attraverso cui gli abbonati contraenti possono presentare richiesta di iscrizione al registro pubblico delle opposizioni, prevista dall'articolo 7 del d.P.R. n. 178 del 2010, si rileva che l'originaria scelta di sopprimere (per finalità di semplificazione e alleggerimento degli oneri amministrativi) la possibilità di utilizzo della posta raccomandata e del *fax* (mezzi di richiesta, peraltro, impiegati in concreto in misura del tutto minoritaria, soprattutto con riguardo alla lettera raccomandata) è stata successivamente modificata, sulla base del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, nel senso di sopprimere esclusivamente il ricorso all'utilizzo del *fax*.

La Sezione ne prende atto anche se in effetti, pur valutandosi rispettosamente le considerazioni espresse nel parere dal Garante per la protezione dei dati personali, va tenuto presente che le tre forme di iscrizione dei contraenti al registro pubblico previste dall'articolo 7 del d.P.R. n. 178 del 2010, che residuerebbero dall'eventuale soppressione delle forme indicate dalla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 7 (lettera raccomandata e *fax*), sembrano comunque consentire adeguatamente l'esercizio della facoltà di iscrizione, soprattutto ove, in tale prospettiva, fosse previsto, al fine di garantire le fasce più deboli, l'ordinarietà (o comunque la parità di condizione di accesso) per l'assistenza telefonica non automatizzata.

Si ritiene, altresì, condivisibile l'osservazione del Garante per la protezione dei dati personali riferita all'articolo 8, comma 3, del d.P.R. n. 178 del 2010, il cui testo potrebbe essere chiarito precisando che, a seguito della consultazione del registro pubblico delle opposizioni, dovranno essere messe a disposizione dell'operatore le sole informazioni pertinenti. Non appare, al riguardo, convincente la motivazione addotta per non accogliere l'osservazione, poiché le tecniche di confronto vanno modellate alla luce del dato richiesto.

Appare senz'altro opportuna l'implementazione delle misure informative, auspicata anche dal Garante per la protezione dei dati personali e dunque, in relazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del d.P.R. n. 178 del 2010, la realizzazione di una nuova apposita campagna diretta ad informare i contraenti dell'esistenza del diritto di opposizione - come esteso sulla base delle modifiche di cui si discute - mediante l'iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni rispetto all'impiego dell'indirizzo contenuto negli elenchi pubblici, non potendosi al riguardo accettare la considerazione (contenuta nella relazione ministeriale) che non è noto se il fondo di cui all'articolo 148 della legge n. 388 del 2000, al quale si è attinto in fase di prima realizzazione del Registro (2011), contenga ancora la necessaria disponibilità economica per tale tipologia di iniziative. La Sezione non può che suggerire di verificare comunque la possibilità di adottare, a risorse invariate o meno, le misure più opportune per assicurare in materia un'adeguata informazione circa lo strumento posto a tutela dei consumatori.

Si conviene, in definitiva, anche sull'osservazione del Garante riferita all'articolo 11, secondo periodo, il cui testo dovrebbe essere integrato al fine di informare i destinatari di campagne promozionali a mezzo posta dell'esistenza del diritto di opposizione mediante iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni rispetto all'impiego dell'indirizzo contenuto negli elenchi pubblici.

Si concorda, infine, sull'invito, formulato dal Garante per la protezione dei dati personali, a valutare l'opportunità di introdurre una disposizione transitoria con la quale si consenta l'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici per finalità di *marketing* solo dopo il decorso di un termine congruo (che potrebbe essere pari a novanta giorni) dall'entrata in vigore delle modifiche regolamentari contenute nello schema di decreto in esame. Non appare condivisibile, al riguardo, l'argomento addotto dal Ministero secondo cui il suggerimento del Garante non può essere accolto in quanto si è inteso istituire il registro con le stesse modalità della prima realizzazione, prevedendo sin da subito la possibilità di iscrizione per tutti, atteso che la questione non sembra riguardare tanto l'iscrizione dei contraenti, che può

certamente avvenire subito, bensì l'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici, che, preferibilmente, dovrebbe avvenire trascorso un determinato periodo di tempo di moratoria a tutela delle nuove facoltà introdotte a protezione dell'utenza.

P.Q.M.,

nei termini esposti è il parere favorevole, con le riportate osservazioni, della Sezione.

L'ESTENSORE  
Aurelio Speciale

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO  
Cinzia Giglio



1.007.880.002  
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni  
AGCOM Prot. n. 0088001, 18-12-2017



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*Il Presidente*

19.03/75

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Uffici diretta collaborazione del Ministro  
Struttura: UDCM\_UFF LEGISLATIVO  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0029465 - 19/12/2017 - INGRESSO  
titolario: 17.19.03.

Al Ministero dello Sviluppo  
Economico  
Ufficio legislativo  
Via Molise, 2 - 00187 Roma

c.a. Capo dell'Ufficio Legislativo  
Avv. Stefano Varone

Rif.: Nota dell'11 dicembre 2017, prot. 28450

**Oggetto:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Richiesta di parere.

Con riferimento alla richiesta di parere dell'11 dicembre u.s., prot. 28450, formulata da codesto Ministero ai sensi dell'art. 130, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in merito allo schema di decreto recante "*Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*", l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni intende formulare le seguenti osservazioni.

#### **1. Premessa di carattere generale**

Prima di svolgere osservazioni sulle modifiche allo schema di Regolamento in oggetto, appare opportuno effettuare taluni preliminari rilievi di carattere generale.

Oramai da tempo, il Legislatore è intervenuto a modificare la disciplina in materia di trattamento dei dati personali di cui all'art. 129 del d.l.vo 196 del 2003 per finalità di tele-

*marketing* al fine di ricomprendere le attività di promozione e vendita effettuate mediante la posta cartacea (con l'art. 6 del d.l. n. 70 del 2012, convertito in legge n. 106/2011 che ha modificato l'art. 130, comma 3-*bis*, del d.l.vo 196/2003). In virtù della nuova disciplina, dunque, gli utenti possono esprimere il loro dissenso a ricevere sollecitazioni di tipo commerciale – sia effettuate mediante l'impiego del telefono che con l'utilizzo della posta cartacea – iscrivendosi nel cd. Registro delle opposizioni (regime dell'*opt-out*).

Al fine di garantire l'operatività della nuova disciplina, l'art. 1, comma 54, della legge n. 124/2017 (recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*") ha, quindi, disposto l'aggiornamento, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, intitolato "*Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali*" (di seguito il "*Regolamento*").

In attuazione di quanto prescritto dalla citata Legge annuale per il mercato e la concorrenza si giustificano, dunque, le modifiche al Decreto in questione (di seguito solo "*Decreto*") e sul quale è stato richiesto alla scrivente Autorità di rendere parere.

A tal riguardo, in primo luogo, non può che esprimersi apprezzamento in merito all'adeguamento del Decreto alla nuova disciplina in materia di trattamento dei dati per finalità di *marketing*.

L'aggiornamento del Regolamento in questione si rende, difatti, necessaria al fine di fornire una cornice normativa chiara e univoca ai soggetti professionali che svolgono attività di *marketing* (sia per mezzo del telefono che tramite posta cartacea), e, soprattutto, per assicurare agli utenti una tutela effettiva nei confronti di tutte le tipologie di *marketing*, e non soltanto quelle effettuate mediante l'impiego del telefono, vieppiù in considerazione del ricorso sempre più diffuso, da parte dei soggetti professionali, alle più svariate forme di comunicazioni commerciali.

A tale ultimo riguardo, *de iure condendo*, si rileva la necessità di dotare gli utenti di una "cassetta degli attrezzi" in grado di assicurare una effettiva protezione nei confronti delle comunicazioni commerciali indesiderate, in qualunque forma effettuate. Attualmente, di contro, il ristretto ambito di applicazione della disciplina in questione – circoscritto ai soli numeri

presenti negli elenchi telefonici pubblici (di norma di rete fissa) – fa sì che gli utenti siano continuamente esposti alle sollecitazioni commerciali effettuate sui numeri mobili.

Alla luce di ciò, si auspica, in un prossimo futuro, una estensione della disciplina in esame a tutti i dati rilevanti ai fini delle attività di *marketing* a prescindere dal loro inserimento negli elenchi telefonici pubblici. Ciò garantirebbe agli utenti la possibilità di essere messi effettivamente in condizione di manifestare il proprio dissenso ad essere contattati per finalità di tipo commerciale sia sui numeri di rete fissa che di rete mobile.

Svolte queste doverose considerazioni di carattere generale, si passa qui di seguito a formulare alcune considerazioni più analitiche sullo schema di regolamento.

## **2. Osservazioni sullo schema di Regolamento**

In via preliminare, si rileva che la maggior parte delle modifiche al Decreto in questione si sostanziano nell'estensione della disciplina contenuta nel Regolamento alle attività di promozione e vendita effettuate mediante la posta cartacea. Da qui l'inserimento, in diversi punti dell'articolato, di un riferimento espresso alla "posta cartacea" e "agli indirizzi postali" riportati negli elenchi telefonici pubblici (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 del Decreto).

Nell'articolo 4 è stata, poi, prevista l'inclusione delle Associazioni dei consumatori tra i soggetti che devono essere sentiti dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto affidatario del servizio, ai fini della concreta realizzazione e funzionamento del registro (attualmente è prevista soltanto la consultazione dei "principali operatori"). A tal riguardo, non si può che condividere la scelta di includere anche le Associazioni dei consumatori tra i soggetti che debbono essere necessariamente sentiti in considerazione della importante funzione sociale che svolgono dette categorie rappresentative dei consumatori.


Da ultimo, tra le novità di rilievo al testo, si rileva la riduzione dei canali a disposizione degli utenti per l'iscrizione al Registro delle opposizioni. Attualmente i canali utilizzabili dai clienti sono cinque: web, telefono, e-mail, fax e raccomandata. In occasione delle modifiche al Decreto, è stata eliminata la possibilità di iscrizione al Registro tramite fax e raccomandata (art. 7). Tale scelta, come si legge nella Relazione illustrativa, si rende necessaria nell'ottica di razionalizzazione, economicità e funzionalità delle risorse; la prassi ha, difatti, dimostrato come

il fax e la raccomandata siano i canali meno utilizzati per l'iscrizione al Registro e, inoltre, come la gestione di tali canali comporti un ingente impiego di risorse umane.

Al riguardo, si rileva che la normativa di settore non sembra ostare all'eliminazione del fax e della raccomandata dai canali utilizzabili dagli utenti per iscrivere la propria numerazione. L'art. 130, comma 3-ter, del decreto legislativo 196 del 2003, nel dettare i criteri e i principi cui deve essere informata la gestione del Registro, stabilisce, difatti, che le modalità tecniche di funzionamento del Registro devono consentire ad ogni utente di chiedere l'iscrizione ad esso "secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica". Anche se l'eliminazione di detti canali comporta un ridimensionamento delle diverse possibilità (attualmente previste) per iscriversi al Registro, la possibilità di effettuare detta iscrizione per posta elettronica ovvero tramite il canale telefonico (anche con l'ausilio di un operatore umano) garantisce, comunque, a tutti gli utenti una rapida e agevole iscrizione al Registro.

### 3. Conclusioni

Alla luce di quanto sin qui osservato, l'Autorità esprime, dunque, parere positivo in relazione alle modifiche al Decreto nel senso proposto.

  
Angelo Marcello Cardani



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI

*Ministero dello Sviluppo Economico*  
Uffici diretta collaborazione del Ministro  
Struttura: UDCM\_UFF\_LEGISLATIVO  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0001157 - 15/01/2018 - INGRESSO  
titolario: 17.19.03.

Al Ministero dell'economia e delle Finanze  
Ufficio legislativo  
PEC: [ufficio\\_legislativo@mise.gov.it](mailto:ufficio_legislativo@mise.gov.it)

**Oggetto:** schema di decreto del Presidente della repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 7 settembre 2010 n.178 ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 21017, n.124 - legge annuale per il mercato e la concorrenza, in materia di registro pubblico delle opposizioni.

Si trasmette copia del parere del Garante sullo schema di decreto in oggetto, reso in data 29 dicembre 2017.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(dott.ssa Vanna Palumbo)





## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere pervenuta del Ministero dello Sviluppo economico;

Visto l'articolo 154 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

### PREMESSO

Il Ministero dello Sviluppo economico, con nota dell'11 dicembre 2017, ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza, in materia di Registro Pubblico delle Opposizioni (di seguito RPO).

Con il presente schema di decreto si intende dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1, comma 54, l. 4 agosto 2017, n. 124, estendendo così la disciplina del RPO, allo stato vigente rispetto all'utilizzo delle numerazioni telefoniche per le finalità di *marketing* (analiticamente indicate all'art. 7, comma 4, lett. b), d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali), all'impiego degli indirizzi presenti negli elenchi di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice, per l'invio di posta cartacea per le medesime finalità.

### RILEVATO

1. Il testo si compone di un solo articolo che dispone, in attuazione delle suddette previsioni, le necessarie modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 intitolato "Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali".

Lo schema in particolare prevede che la disciplina vigente in materia di RPO venga estesa anche alla "posta cartacea" o al trattamento dei dati personali relativi "agli indirizzi postali" degli "abbonati" (art. 1, lett. c).

Vengono previste apposite integrazioni agli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 178/2010 estendendo la consultazione anche alle associazioni dei consumatori e, al fine di razionalizzare i canali di accesso al RPO, vengono modificate le previsioni di cui all'art. 7 del medesimo regolamento (art. 1 lett. b), c) ed f).

Lo schema, inoltre interviene, riducendoli, sui canali attraverso i quali l'interessato può opporsi al trattamento. Come riporta la sua relazione illustrativa si è considerato che i canali più utilizzati per effettuare l'accesso al RPO, al fine di opporsi alle chiamate pubblicitarie, sono stati il web, il telefono e l'email, mentre il fax e la raccomandata risultano utilizzati in percentuali meno significative. Lo schema non prevede più pertanto tali modalità, nel presupposto che la salvaguardia e la tutela delle categorie più deboli possa essere ritenuta assicurata con la permanenza del canale telefonico, che oltre al risponditore automatico permette di effettuare l'iscrizione anche con l'ausilio di un operatore umano.

Lo schema modifica infine gli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 178/2010, nel primo caso adeguando i tempi di consultazione del RPO per il trattamento dei dati mediante l'impiego della posta cartacea, nel secondo precisando che la disposizione debba riferirsi ai soli operatori che effettuano il trattamento dei dati mediante l'impiego del telefono.

## RITENUTO

Esaminato lo schema di decreto, il Garante fornisce le proprie osservazioni, segnalando l'esigenza di apportare a taluni articoli del testo le modifiche di seguito indicate, al fine di adeguarne il contenuto alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

### 2. Posta cartacea

La maggior parte delle modifiche previste nello schema di decreto, come visto, mirano ad estendere la disciplina vigente alla "posta cartacea" o al trattamento dei dati personali relativi "agli indirizzi postali" degli "abbonati" (ove si voglia utilizzare la dizione di cui all'art. 1, lett. b), d.P.R. n. 178/2010 e ricorrente in più luoghi del regolamento, che tuttavia, opportunamente, dovrebbe essere sostituita con la dizione "contraente/i", presente agli artt. 4, comma 2, lett. f), e 129 del Codice), pare tuttavia necessario che i riflessi di tale innovazione siano coerentemente estesi ad altre parti del vigente regolamento che, allo stato, non contemplano l'indirizzo dell'abbonato, e segnatamente:

- a. all'art. 7, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 178/2010, con riflessi anche sulla successiva lett. b);
- b. all'art. 10, d.P.R. n. 178/2010, il cui testo dovrà essere integrato per estendere gli obblighi ivi opportunamente previsti (ancorché non di

rado nella pratica disattesi, sulla scorta delle segnalazioni pervenute al Garante) anche all'invio della posta cartacea;

- c. all'art. 11, secondo periodo, il cui testo dovrebbe essere modificato al fine di informare i destinatari di campagne promozionali a mezzo posta dell'esistenza del diritto di opposizione mediante l'iscrizione nel RPO rispetto all'impiego dell'indirizzo contenuto negli elenchi pubblici;
- d. all'art. 8, comma 3, d.P.R. n. 178/2010, il cui testo potrà essere chiarito, in conformità al principio di minimizzazione dei dati (art. 3 del Codice), precisando che a seguito della consultazione del RPO dovranno essere messi a disposizione dell'operatore le sole informazioni pertinenti (così, esemplificando, ove le operazioni di confronto riguardino i soli dati relativi agli indirizzi presenti negli elenchi pubblici non dovranno essere restituite anche le numerazioni telefoniche).

### **2.1. Indirizzi degli interessati**

La menzionata estensione delle disposizioni regolamentari al trattamento dei dati personali relativi agli indirizzi degli interessati, ancorché (in astratto) prevedibile da parte di questi ultimi in ragione dell'art. 130, comma 3-bis, del Codice, potranno tuttavia determinare, una volta adottate le modifiche regolamentari in parola, un significativo incremento delle comunicazioni commerciali inviate per via postale (allo stato oggetto di segnalazione all'Autorità solo in misura assai contenuta). Si stima quindi necessario che, da un lato (come peraltro suggerito nella Relazione AIR, Sez. 7, punto B, anche in considerazione dell'esigenza correttamente evidenziata al successivo punto E), siano poste in essere campagne informative per pubblicizzare il più ampio ambito di operatività del RPO, coerentemente a quanto già previsto all'art. 11, d.P.R. n. 178/2010.

Sotto diverso profilo dovrebbe essere valutata l'opportunità di introdurre, con apposita disposizione, una misura transitoria – salvo che detta misura non possa già intendersi esistente alla luce della previsione di cui all'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 178/2010 (come modificato) – con la quale si consenta l'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici per finalità di *marketing* solo dopo il decorso di un termine congruo (che potrebbe essere pari a 90 giorni) dall'entrata in vigore delle modifiche regolamentari contenute nello Schema; tale intervallo temporale (specie ove associato ad un'efficace campagna di comunicazione istituzionale) consentirebbe, infatti, a quanti intendano opporsi all'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici di provvedervi tempestivamente (prevenendo così ogni indesiderato trattamento dei propri recapiti per finalità commerciali).

### **2.2. Modalità di opposizione**

Tale ultima considerazione consente di svolgere alcune valutazioni in ordine alle modalità di iscrizione nel RPO al fine di esercitare il diritto di opposizione da parte degli interessati mediante inserimento dei propri dati

(numerazioni telefoniche o indirizzi) che verrebbero limitate, per le ragioni contenute nella Relazione illustrativa, a seguito dell'eventuale abrogazione dell'art. 7, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 178/2010. In proposito, pur comprendendo le motivazioni che indurrebbero a tale modifica regolamentare (che peraltro trova una eco nel tenore dell'art. 130, comma 3-ter, del Codice), si rappresenta che, essendo il diritto di opposizione in questione una, seppur peculiare, modalità di manifestazione del diritto all'autodeterminazione informativa degli interessati, lo stesso dovrebbe poter essere esercitato con modalità non difformi da quelle che caratterizzano i diritti di cui all'art. 7 del Codice. A questo proposito l'art. 9, comma 1, del Codice, espressamente dispone che "[l]a richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile".

Alla luce di tali considerazioni, ed in considerazione del fatto che anche il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) non vincola a particolari formalità l'esercizio dei diritti da parte degli interessati (cfr. artt. 15-21), si invita pertanto codesto Ministero ad una valutazione rinnovata della soluzione proposta.

### 2.3. Consultazione delle associazioni di consumatori

Nell'apprezzare il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori nel processo di consultazione previsto dalla modifica dell'art. 4, comma 2, lett. a), si ritiene altresì congruo il periodo di efficacia, stabilito in quarantacinque giorni, delle liste di indirizzi finalizzati all'invio di posta cartacea frutto della consultazione del RPO (cfr. art. 8, comma 2, dello Schema).

### 2.4. Quadro normativo

Il richiamo al Regolamento generale sulla protezione dei dati, oltre che il processo avanzato di discussione della Proposta di Regolamento *e-privacy*, che verrà a sostituire la direttiva 2002/58 che, ad esempio, all'art. 16 del testo attualmente in discussione, prevede, oltre l'obbligo di utilizzo in chiaro del CLI, anche l'impiego di prefisso identificativo della tipologia della chiamata e che quindi potrà determinare la necessità di un aggiornamento dell'art. 9, d.P.R. n. 178/2010, strumenti ai quali non si rinviene alcun riferimento né nella Relazione AIR, né nell'Analisi tecnico-normativa –, consente inoltre di sottolineare l'opportunità che, non solo per ragioni di coerenza normativa, ma anche di economicità del presente intervento regolamentare, nell'introduzione delle modifiche si tenga adeguatamente conto del comporsi di un complessivo innovativo quadro normativo in materia di protezione dei dati personali (oltre che della possibilità, oggetto di uno specifico disegno di legge attualmente in


discussione in parlamento, di inserire nel RPO anche numerazioni non presenti in elenchi pubblici).

**TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

esprime parere favorevole nei termini di cui in motivazione sullo schema di decreto legislativo, recante le "Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza, in materia di Registro Pubblico delle Opposizioni", con le osservazioni di cui ai punti 2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4

Roma, 29 dicembre 2017

IL PRESIDENTE



IL RELATORE



IL SEGRETARIO GENERALE



SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE MODIFICHE  
AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 SETTEMBRE 2010, N. 178, AI  
SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 54, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124, IN  
MATERIA DI REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI, CON RIGUARDO  
ALL'IMPIEGO DELLA POSTA CARTACEA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n.124;

Visto l'articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

Visto l'articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, concernente regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali;

Visto l'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, recante modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed in particolare l'articolo 1, comma 12;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;

Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del .....

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....



Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è sostituito dal seguente: "Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali";
  - b) all'articolo 1:
    - 1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: "mediante l'impiego del telefono" sono aggiunte le seguenti: "o della posta cartacea";
    - 2) al comma 1, lettera f), le parole: "il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico";
  - c) all'articolo 2, al comma 2, la parola: "riportate" è sostituita dalle seguenti: "e ai corrispondenti indirizzi postali riportati";
  - d) all'articolo 3, al comma 2, dopo le parole: "al trattamento delle medesime numerazioni" sono inserite le seguenti: "e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice," e dopo le parole: "mediante l'impiego del telefono" sono inserite le seguenti: ", o della posta cartacea,";
  - e) all'articolo 4:
    - 1) al comma 2, alinea, dopo le parole: "funzionamento del registro" sono inserite le seguenti: ", esteso alla posta cartacea,";
    - 2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "consultazione dei principali operatori" sono aggiunte le seguenti: "e delle associazioni dei consumatori";
    - 3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "accesso al registro" sono inserite le seguenti: ", esteso alla posta cartacea,";
    - 4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "iscrizione al registro" sono inserite le seguenti: ", esteso alla posta cartacea,";
    - 5) al comma 3, dopo le parole: "dalla legge 20 novembre 2009, n.166," sono inserite le seguenti: "e dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n.



124," e dopo le parole "il registro" sono inserite le seguenti: ", esteso alla posta cartacea,";

- f) all'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: "mediante l'impiego del telefono" sono inserite le seguenti: "o della posta cartacea";
  - g) all'articolo 7:
    - 1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "della quale è intestatario" sono inserite le seguenti: ", o il corrispondente indirizzo postale,"; la parola: "riportata" è sostituita dalla seguente: "riportati" e le parole: "sia iscritta" sono sostituite dalle seguenti: "siano iscritti";
    - 2) al comma 1, alla lettera c) le parole "o fax" e "o del fax" sono soppresse;
    - 3) al comma 3, dopo le parole: "mediante l'impiego del telefono" sono inserite le seguenti: ", o della posta cartacea,";
    - 4) al comma 5, dopo le parole: "è riferita unicamente alla numerazione da esso indicata" sono inserite le seguenti: "e all'eventuale indirizzo postale corrispondente" e le parole "e ad esso intestata" sono sostituite dalle seguenti: "ad esso intestati";
  - h) all'articolo 8, al comma 2, dopo le parole: "La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni" sono aggiunte le seguenti: "per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, e a trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l'impiego della posta cartacea.";
  - i) all'articolo 9, al comma 1, dopo le parole: "ai sensi del presente regolamento" sono inserite le seguenti: "mediante l'impiego del telefono";
  - l) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: "al momento della chiamata" sono inserite le seguenti: "ovvero all'interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea".
- 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, le parole: "abbonato" o "abbonati", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "contraente" o "contraenti".
  - 3. I termini di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificato dal presente decreto, decorrono, con riferimento alla posta cartacea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

